

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Provincia di Trapani

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI
AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

Allegato "B" alla deliberazione consiliare n. 58 del 29.12.2014

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Disciplina del Servizio

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente di cui alla legge 15 gennaio 1992 n° 21 ed alla legge regionale 6 aprile 1996 n° 29, di seguito denominato N.C.C..

Il servizio di autonoleggio con conducente è altresì disciplinato dalla normativa generale e speciale di seguito indicativamente elencata:

- a) legge 15/01/1992 n° 21 e legge 11/08/2003, n.218;
- b) leggi regionali 06/04/1996 n° 29 – 9/8/2002, n.13 – 3/12/2003, n.20 e 16/4/2003, n.4;
- c) art. 85 D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
- d) D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (regolamento di attuazione del nuovo codice della strada) e successive modificazioni;
- e) art. 86 T.U.L.P.S. (R.D. 18/06/1931 n° 773) e art. 158 del R.D. 06/05/1940 n° 635 e successive modificazioni;
- f) D.M. 15/12/1992 n° 572 (concernente i dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);
- g) L. 05/02/1992 n° 104 (art. 8) e successive modificazioni;
- h) D.M. 20/04/1993 (disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con vettura);
- l) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

Natura del servizio

Il servizio N.C.C. provvede al trasporto individuale o collettivo di persone con l'impiego dei mezzi previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 30/04/1992 n° 285, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea.

I mezzi sono fatte stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti nel territorio comunale ed è vietato adibirli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

Il servizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

Art. 3

Espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea

In caso di accertata necessità, i veicoli immatricolati per il servizio di N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal dirigente del competente settore del comune.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare di autorizzazione N.C.C..

La convenzione, in particolare, deve disciplinare le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 4

Vigilanza sul servizio

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di N.C.C. è svolta dal Comune attraverso gli organi della Polizia Municipale.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo si trovino i veicoli autorizzati al servizio stesso.

Art. 5

Determinazione del numero e del tipo degli autoveicoli

Per il combinato disposto degli artt. 5 e 12 della Legge 12/1992 il Comune potrà rilasciare fino a n.10 (dieci) autorizzazioni per l'effettuazione del servizio di noleggio con conducente con autoveicoli fino a nove posti compreso il conducente.

Tale numero potrà essere elevato, con modifica al presente regolamento in rapporto alle esigenze locali ed alla produzione specifica di lavoro.

Art. 6

Contrassegni e documenti per la circolazione

Ogni autoveicolo in servizio di N.C.C. deve essere contraddistinto da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della autorizzazione e di targa.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile, a mezzo di apposita targa.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previste dalle leggi vigenti, la autorizzazione comunale,

copia del presente regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art. 7

Ubicazioni delle autorimesse e abitazione del titolare della autorizzazione

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'ufficio di Polizia Municipale l'ubicazione della autorimessa o del recapito/ufficio appositamente attrezzato, nonché quello dell'abitazione.

Ogni cambiamento deve essere preventivamente comunicato allo stesso ufficio, mentre l'eventuale cambio di abitazione deve essere comunicato al predetto Ufficio non oltre trenta giorni dal trasferimento.

Art. 8

Stazionamento su aree pubbliche

Le autovetture immatricolate per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate anche per l'esercizio del servizio di taxi osservando le norme dettate per quest'ultimo servizio solo ai fini del prelevamento dell'utente e dello stazionamento che dovrà avvenire nei luoghi individuati con atto della Giunta Comunale.

Per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.

Art. 9

Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., i veicoli devono essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi

idonei a ridurre i carichi inquinanti nel rispetto di apposite caratteristiche stabilite dal Ministero dei Trasporti.

Il Responsabile del Servizio dispone, tramite la Polizia Municipale annualmente ed ogni volta che ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sulle idoneità dei mezzi adibiti a servizio.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE COMUNALE

Art. 10

Norme generali

L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione di cui all'art. 8 della legge 15/01/1992 n° 21.

Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. i cittadini italiani o appartenenti agli stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

L'Autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 6 e 7 della legge n° 21/1992, come recepiti e modificati dalla legge regionale 06/04/1996 n° 29 e successive integrazioni.

E' consentito conferire l'autorizzazione di esercizio agli organismi indicati al 1° comma del citato art. 7 della legge n° 21/1992 e rientrarne in possesso in caso recesso, decadenza o esclusione dagli stessi.

L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.

Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di N.C.C. con la licenza per il servizio di taxi. E' invece ammesso il cumulo in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C.(se

nel comune esiste il servizio di taxi).

L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa l'autorizzazione comunale, e di esibirli a richiesta degli organi preposti ai servizi di polizia stradale e marittima.

Unitamente all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa di cui al 5° comma dell'art. 12 della legge n° 21/1992, recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "N.C.C." ed il numero d'ordine dell'autorizzazione risultante dal registro cronologico di rilascio. Detta targa dovrà essere esposta in modo inamovibile e ben visibile sulla parte posteriore ed esterna del veicolo.

Lo stesso ufficio rilascia altresì il contrassegno con la scritta "noleggio" da apporre all'interno del veicolo, sul parabrezza e sul lunotto.

Per esigenze di ordine generale (organizzazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il comune può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse.

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione o il ritiro della licenza nei casi in cui sopra non comporta indennizzo da parte della amministrazione comunale.

Art. 11

Rilascio delle autorizzazioni

Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate dal comune mediante pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti nel

ruolo dei conducenti di cui all'art. 3 bis delle legge regionale n° 29/1996.

L'ufficio comunale competente istituisce un registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.

Il concorso deve essere indetto dal Comune entro 45 giorni dal momento in cui si rendano disponibili per qualsiasi ragione (ampliamento del servizio, rinuncia, revoca o decadenza di precedente titolare, etc.) una o più autorizzazioni del contingente numerico delle stesse.

Il bando del concorso deve essere pubblicato all'albo del comune e sul sito istituzionale.

Ad esso possono partecipare coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un paese della Comunità Economica Europea e degli altri requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 12

Bando del concorso

Il bando per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere in particolare i seguenti elementi:

- a) numero e tipo dell'autorizzazione da rilasciare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale verranno valutate le domande.

Art. 13

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della autorizzazione per N.C.C. dovranno essere indirizzate al Sindaco e presentate su carta legale entro il termine perentorio di gg. 45 (quarantacinque) dalla data di pubblicazione del bando. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo conducenti;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento;
- c) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) possesso requisiti morali e professionali previsti dall'art.3 ter della legge regionale n.29/1996.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente, dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
- b) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n° 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità,

anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;

- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune;
- e) non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni;
- f) non essere titolare di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente rilasciata da questo Comune.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 28.12.2000, n.445, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n° 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

Art. 14

Impedimenti soggettivi al rilascio della autorizzazione

La autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. non può essere rilasciata a chi:

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e ss. c.p.;
- b) sia incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.
- c) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27.12.1956 n° 1423; 31.05.1965 n° 575; 13.09.1982 n° 646; 12.10.1982 n° 726 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del R.D. 16.03.1942, n° 267;
- e) sia incorso, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte degli altri comuni;
- f) sia incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto;
- g) abbia superato il 65° anno di età.

Art. 15

Commissione di concorso

La commissione per l'assegnazione delle autorizzazioni del servizio N.C.C. è nominata dal Sindaco ed è composta dal Segretario comunale

che la presiede, dal responsabile del servizio interessato, dal Capo Settore Tecnico.

Le funzioni di segretario sono svolte da idoneo dipendente comunale della Cat. "C" con funzioni verbalizzanti.

Art. 16

Titoli valutabili nel concorso

Al fine dell'assegnazione delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente saranno valutati i seguenti titoli, a cui verrà assegnato il punteggio a fianco segnato:

diploma di laurea..... punti 1

diploma di maturità..... punti 1

diploma di scuola media inferiore..... punti 1

Titolo che attesti la conoscenza di una lingua straniera.

La conoscenza della lingua straniera acquisita attraverso il conseguimento dei diplomi di scuola media inferiore e/o superiore è così valutata:

Scuola media inferiore (per ciascuna lingua straniera conosciuta) punti 0,20

Scuola media superiore (per ciascuna lingua straniera conosciuta) punti 0,50

Corsi di formazione per lingue straniere.....punti 1

Servizio prestato in qualità di titolare o dipendente di un'impresa

che gestisce servizi di noleggio con conducente: a bimestre,punti 0,25,

fino ad un massimo di punti 1

Anzianità di disoccupazione negli ultimi 3 anni:

per ogni anno o frazione superiore a 6 mesi..... punti 1

fino ad un massimo di punti 3

Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

Art. 17 – Titoli di preferenza

A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria il candidato che nell'ordine:

- a) sia residente nel Comune di Busetto Palizzolo da almeno un anno;
- b) abbia la disponibilità di veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- c) abbia la disponibilità di mezzi di più recente produzione;

In caso di ulteriore parità l'autorizzazione viene assegnata al più giovane di età.

Art. 18

Attività della commissione

(Esame delle istanze)

La commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, procede all'attribuzione dei punteggi in capo ai richiedenti e redige la relativa graduatoria che è successivamente affissa all'albo pretorio del Comune.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, prende atto, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, dei criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando attribuendo i relativi punteggi nel rispetto dell'art.16 del Regolamento.

Art. 19

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il responsabile del servizio competente, acquisita la graduatoria, provvede all'assegnazione della autorizzazione e ne da comunicazione

all'interessato.

Il candidato dichiarato assegnatario della autorizzazione deve presentare entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attestati mediante dichiarazione sostitutiva.

L'assegnatario deve produrre altresì i seguenti documenti:

- licenza prevista dall'articolo 86 del T.U. delle leggi di P.S. 18.06/1951, n° 773 o certificato di iscrizione di cui all'articolo 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A..

Acquisita la documentazione richiesta il Responsabile del Servizio competente rilascia l'autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla Commissione conserva la propria validità per un anno.

Le autorizzazioni che entro tale periodo si rendessero disponibili dovranno essere assegnate utilizzando la suddetta graduatoria.

Art. 20

Inizio del servizio

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di provvedere al suo ritiro e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica in via amministrativa della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga di altri 3 (tre) mesi per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

- alla prova della disponibilità di un autoveicolo idoneo all'espletamento

del servizio di noleggio con conducente anche sotto forma di leasing;
- alla dimostrazione di aver contratto assicurazioni in misura adeguata ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite.

La autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art. 21

Durata e validità della autorizzazione

La autorizzazione comunale di esercizio è rilasciata senza limitazioni di tempo e dovrà essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione dovrà contenere la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui agli articoli 10, 13 e 14 del presente regolamento ed essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dalla autorizzazione rilasciata.

All'atto della presentazione della domanda il titolare dovrà esibire la carta di circolazione ed il certificato di assicurazione.

Art. 22

Trasferibilità della autorizzazione

L'autorizzazione per l'esercizio del servizio N.C.C. è trasferibile per atto tra vivi nei casi previsti dall'art. 9 della legge n° 21/1992 ad altra persona purchè iscritta nei ruoli di cui all'art. 6 della legge n° 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.

Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato al competente ufficio comunale, il quale accerta l'esistenza delle

condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

Al titolare che abbia trasferito la propria autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della precedente.

In caso di inabilità o inidoneità temporanea al servizio, è consentito l'esercizio temporaneo mediante sostituti iscritti nel ruolo di cui all'art. 3 ter della legge regionale n° 29/1996. La sostituzione non può avere durata superiore a due anni.

In caso di morte del titolare si applica l'art. 9, 2° comma, della legge n° 21/1992.

Qualora in caso di decesso del titolare l'impresa sia trasferita a persona di minore età o priva della idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo di cui all'art. 3 ter della legge regionale n° 29/1996 per la durata di due anni.

TITOLO III

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA AUTORIZZAZIONE

Art. 23

Esercizio della autorizzazione

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore, anche familiare, o da un suo dipendente, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 3 ter della legge regionale n° 29/1996.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle

norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.

Art. 24

Responsabilità del titolare della autorizzazione

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio della autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità all'Amministrazione Comunale che l'ha concessa.

Art. 25

Sostituzione degli autoveicoli

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Responsabile del Servizio competente.

Art. 26

Tariffe e Prezzo del servizio

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di N.C.C. è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato

senza limiti territoriali. Le tariffe devono comunque essere determinate dal noleggiatore, secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, come previsto dalla legge n.21/1992 e comunicate al Comune.

Le tariffe devono essere esposte in modo visibile agli utenti, sia all'interno del mezzo adibito al servizio che nella rimessa.

Esse sono inoltre comunicate dal Comune agli uffici locali di informazione ed accoglienza turistica.

Art. 27

Interruzione del servizio e diritto del pagamento

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa e non sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo pagando solo l'importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente viene a questi versata a titolo di deposito, previo rilascio di regolare ricevuta in attesa di decisione da adottarsi da parte del competente Ufficio.

Quando i passeggeri nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente del veicolo noleggiato, il conducente se accede alla richiesta concorda la somma da pagarsi per il tempo di attesa.

Quando il passeggero abbandona per qualsiasi ragione ed anche temporaneamente il veicolo prima di giungere a destinazione, è tenuto a versare anticipatamente al conducente la somma pattuita per l'intero percorso.

Art. 28

Comportamento in servizio

I conducenti degli autoveicoli nello svolgimento del servizio devono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere sempre, comunque, un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- b) presentare e mantenere pulito ed in perfetta efficienza il veicolo;
- c) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricata della sorveglianza;
- d) rispettare le tariffe ;
- e) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- g) controllare al termine di ogni corsa l'interno dell'autoveicolo e consegnare immediatamente all'Ufficio di Polizia Municipale qualsiasi oggetto dimenticato dagli utenti.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

- 1) fermare il veicolo e/o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- 2) - esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistano autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- 3) - far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;

- 4) - negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultante dalla carta di circolazione;
- 5) - portare animali propri nell'autoveicolo;
- 6) - deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
- 7) - chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo.

Art. 29

Atti vietati agli utenti del servizio

E' vietato agli utenti del servizio:

- 1) insudiciare o guastare l'autoveicolo e le sue apparecchiature;
- 2) compiere atti contrari alla decenza;
- 3) fare schiamazzi o rumori molesti;
- 4) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- 5) mangiare e bere durante il trasporto.

Art. 30

Trasporto di persone portatrici di handicap

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta la assistenza necessaria per consentire nel modo più agevole possibile la salita e la discesa dal mezzo dei soggetti portatori di handicap e degli ausili necessari alla loro mobilità.

I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di

accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27/04/1978 n° 384.

Art. 31

Trasporto bagagli e animali

E' fatto obbligo di trasportare i bagagli al seguito del passeggero.

E' obbligatorio, altresì, e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori di persone non vedenti.

Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art. 32

Manutenzione dei veicoli

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità di qualsiasi natura all'interno o all'esterno del veicolo senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio comunale .

Art. 33

Ambito territoriale del servizio

I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, nazionale ed in quello degli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano.

Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto tra le parti.

L'obbligo di prestare servizio si intende esteso a tutte le località

carrozzabili pubbliche ed anche private, purchè aperto al pubblico.

TITOLO IV
SOSPENSIONE - REVOCA - DECADENZA
DELLA AUTORIZZAZIONE

Art. 34

Sospensione della autorizzazione

L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Responsabile del settore competente, per un periodo non superiore a tre mesi, tenuto conto della gravità dell'infrazione e della eventuale recidiva, nei seguenti casi:

- a) violazioni del codice della strada tali da creare grave pericolo per la sicurezza dei trasportati;
- b) violazione per due volte nell'arco di un anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione pecuniaria ai sensi del presente regolamento;
- c) utilizzo per il servizio di mezzi diversi da quelli autorizzati;
- d) prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.

La sospensione si applica anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari dell'autorizzazione di esercizio, quando esse derivino da mancata e deficiente sorveglianza di questi ultimi. Il Responsabile dell'ufficio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato per un periodo non superiore ai 15 giorni.

Art. 35

Revoca della autorizzazione

Il Responsabile del competente ufficio dispone la revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio nei seguenti casi:

- a) quando venga a mancare nel titolare dell'autorizzazione qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
- b) quando l'attività sia stata ceduta in violazione delle norme del presente regolamento;
- c) quando il titolare sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a due anni;
- d) quando sia stata accertata negligenza abituale nello svolgimento del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni delle disposizioni del presente regolamento;
- e) quando siano state accertate tre violazioni delle norme tariffarie;
- f) quando siano stati adottati tre provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione ai sensi del precedente articolo 34;
- g) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione adottato ai sensi del precedente articolo 34;
- h) quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- i) per qualsiasi altra irregolarità, grave e motivata, ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

L'autorizzazione è inoltre revocata qualora il titolare venga a trovarsi in una delle situazioni di impedimento previste dall'art.14 del presente regolamento.

Art. 36

Decadenza della autorizzazione

Il Responsabile del competente ufficio dispone la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio nei seguenti casi:

- a) per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga);
- b) a seguito di dichiarazione formale del titolare di rinunciare alla autorizzazione;
- c) per fallimento del titolare;
- d) per mancato svolgimento del servizio per un periodo superiore a sei mesi, salva la sussistenza di ragioni indipendenti dalla volontà del titolare;
- e) per alienazione del veicolo, senza che lo stesso sia stato sostituito entro 120 giorni.

Art. 37

Procedura per la irrogazione

I provvedimenti di sospensione, revoca e decadenza previsti dal presente regolamento saranno adottati previa tempestiva contestazione scritta all'interessato, costituente anche comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. n° 241/1990 e dell'art. 8 L.r. n° 10/1991, delle circostanze di fatto o di diritto che legittimano il provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzazione la posizione.

Il provvedimento adottato è comunicato entro 8 giorni all'interessato e, ove si tratti di sospensione o revoca, anche all'Ufficio Provinciale della M.C.T.C.

Art. 38

Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca o la decadenza dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le violazioni del presente Regolamento saranno punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 25,00 al massimo di € 500,00, sempreché il fatto non costituisca reato o non sia ipotizzato dalle norme di legge o di regolamento sulla circolazione stradale.

Per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie si applica la legge 24 novembre 1981 n° 689 e successive modificazioni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Entrata in vigore

Il presente regolamento, entra in vigore dopo il 15° giorno di deposito, da effettuarsi successivamente alla esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.

Art. 40

Abrogazione di norme regolamentari precedenti

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il regolamento approvato con le precedenti deliberazioni consiliari.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Disciplina del servizio
- Art. 2. Natura del servizio
- Art. 3. Servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea
- Art. 4. Vigilanza sul servizio
- Art. 5. Determinazione del numero e del tipo dei veicoli
- Art. 6. Contrassegni e documenti per la circolazione
- Art. 7. Autorimesse, pontili e abitazione del titolare
- Art. 8. Stazionamento su aree pubbliche (in assenza di servizio taxi)
- Art. 9. Idoneità dei mezzi

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

- Art. 10. Norme generali
- Art. 11. Rilascio delle autorizzazioni
- Art. 12. Bando di concorso
- Art. 13. Presentazione delle domande
- Art. 14. Impedimenti soggettivi al rilascio della autorizzazione
- Art. 15. Commissione di concorso
- Art. 16. Titoli valutabili nel concorso
- Art. 17. Titoli di preferenza
- Art. 18. Attività della commissione (Esame delle istanze)
- Art. 19. Assegnazione e rilascio della autorizzazione
- Art. 20. Inizio del servizio
- Art. 21. Durata e validità della autorizzazione
- Art. 22. Trasferibilità della autorizzazione

TITOLO III

MODALITA' DI ESERCIZIO DELLA AUTORIZZAZIONE

- Art. 23 Esercizio della autorizzazione
- Art. 24 Responsabilità del titolare
- Art. 25 Sostituzione degli autoveicoli
- Art. 26 Tariffe e prezzo del servizio
- Art. 27 Interruzione del servizio e diritto al pagamento
- Art. 28 Comportamento in servizio
- Art. 29 Atti vietati agli utenti
- Art. 30 Trasporto di persone con handicap
- Art. 31 Trasporto di bagagli ed animali
- Art. 32 Manutenzione dei veicoli
- Art. 33 Ambito territoriale del servizio

TITOLO IV

SOSPENSIONE - REVOCA - DECADENZA - SANZIONI

- Art. 34 Sospensione dell'autorizzazione
- Art. 35 Revoca della autorizzazione
- Art. 36 Decadenza della autorizzazione
- Art. 37 Procedimento per l'irrogazione
- Art. 38 Sanzioni

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 39 Entrata in vigore del regolamento
- Art. 40 Abrogazione di norme